

# **TI\_GERICHTE 11.2009.51 vom 21. August 2009**

TI Tribunale d'appello, 2009-08-21, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_11.2009.51](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2009.51)

FR: TI\_GERICHTE 11.2009.51 du 21 août 2009

IT: TI\_GERICHTE 11.2009.51 del 21 agosto 2009

## **Regeste**

Ritorno di un figlio illecitamente trasferito in Svizzera dalla sua dimora abituale

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Le decisioni emesse dall'Autorità di vigilanza sulle tutele sono impugnabili a questa Camera nel termine di venti giorni (art. 48 della legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele, dell'8 marzo 1999, cui rinvia anche l'art. 39 LAC). La procedura è quella degli art. 307 segg. CPC, con le particolarità – per analogia – dell'art. 424 a CPC. Tempestivo, sotto questo profilo l'appello in esame era dunque ricevibile. In pendenza di ricorso è stata promulgata, come si è detto, la legge federale sul rapimento internazionale dei minori e sulle Convenzioni dell'Aia sulla protezione dei minori e degli adulti (LF-RMA). Tale ordinamento applicandosi “ anche alle domande in vista del ritorno già presentate presso autorità cantonali ” al momento della sua entrata in vigore (art. 16 LF-RMA), questa Camera ha trattato l'istanza di CO 1 alla stregua di una domanda di rientro portata direttamente in appello (art. 7 cpv. 1 LF-RMA), disciplinata dalla procedura sommaria (art. 8 cpv. 2 in fine LF-RMA), ovvero dagli art. 361 segg. CPC. Onde l'indizione di un'udienza (art. 363 CPC) con comparizione personale delle parti (art. 9 cpv. 1 LF-RMA combinato con l'art. 364 CPC), previo tentativo di mediazione (art. 8 cpv. 1 LF-RMA) e nomina di un curatore di rappresentanza al figlio (art. 9 cpv. 3 LF-RMA). Quest'ultimo avendo poco più di un anno di età, non ne è occorsa invece l'audizione (art. 9 cpv. 2 LF-RMA; v. DTF 133 III 148 consid. 2.3 e 2.4).

### **E. 2**

Nel caso di minorenni illecitamente trasferiti o trattenuti all'estero la persona cui è affidata la custodia può valersi, in Svizzera, di due trattati internazionali: la Convenzione del Consiglio d'Europa sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento di minori e sul ristabilimento dell'affidamento, del 20 maggio 1980 (RS 0.211.230.01), e la Convenzione dell'Aia sugli aspetti civili del rapimento internazionale dei minori, del 25 ottobre 1980 (RS 0.211.230.02). Entrambi gli accordi, cui è parte anche la Serbia, perseguono gli stessi obiettivi con disposizioni parzialmente analoghe: ambedue possono essere invocati, per esempio, quando un genitore non possa esercitare il proprio diritto di visita a un figlio residente all'estero. Qualora l'istante si prevalga della Convenzione dell'Aia sugli aspetti civili del rapimento internazionale dei minori – come nella fattispecie – la procedura di rientro non influisce sul diritto di custodia né sulla regolamentazione del diritto di visita (v. l'art. 19 della Convenzione). Essa tende solo al ripristino dello statu quo ante, ovvero al rientro immediato del minore nel luogo di residenza abituale. Non spetta all'autorità svizzera valutare, per il bene del figlio, quale sia il genitore più idoneo alla custodia o come debba essere regolato il diritto di visita (se non in

via prov visionale, fino all'emanazione del giudizio). All'autorità svizzera incombe unicamente di verificare che dal profilo oggettivo il ritorno del figlio non comporti un grave rischio per l'integrità fisica o psichica di lui, "ovvero [non] lo metta altrimenti in una situazione intollerabile" (art. 13 cpv. 1 lett. b della Convenzione) e che dal profilo soggettivo il minore non si opponga alla misura, sempre che tale resistenza meriti considerazione per l'età e la maturità di lui (art. 13 cpv. 2 della Convenzione). L'eventuale modifica della custodia o del diritto di visita compete all'autorità del luogo in cui si trova la dimora abituale del minore, il quale meglio conosce le condizioni di vita di quest'ultimo e dell'affidatario (Elisa Pérez-Vera, Rapport explicatif sur la Convention de La Haye de 1980 sur l'enlèvement international d'enfants, 1982, n. 34 in fine, in:

<http://hcch.e-vision.nl/upload/expl28.pdf>). Del resto, ove la dimora abituale del figlio fosse in Svizzera, la Svizzera rivendicherebbe la competenza esclusiva per disciplinare essa medesima non solo l'attribuzione dell'autorità parentale e il diritto di visita, ma anche l'entità di eventuali contributi alimentari (RtiD II-2005 pag. 800 consid. 3). 3. RI 1 insta nell'appello perché questa Camera disponga "un'accurata istruttoria", assumendo testimoni e sottoponendo lei medesima a interrogatorio formale, non avendo essa avuto modo di esprimersi davanti all'Autorità di vigilanza sulle tutele per assenza all'estero. La richiesta è superata dacché l'appellante è stata coinvolta dalla Camera nel tentativo di mediazione e ha avuto modo di esprimersi personalmente all'udienza del 27 luglio 2009. A quella discussione essa ha ribadito invero la necessità di una "perizia psicologica e psichiatrica sulle capacità parentali di entrambi i genitori", ma tale prova non è stata ammessa dal presidente della Camera, l'idoneità parentale delle parti dovendo essere valutata se mai dal giudice di merito, non dall'autorità chiamata a statuire sul ritorno del minore. Quanto ai documenti nuovi che l'istante ha prodotto all'udienza del 27 luglio 2009 o alle "necessarie informazioni" che l'inte ressa ha invitato la Camera ad assumere con lettera del 7 agosto 2009 (successiva all'udienza) circa le sue possibilità di rientro in Serbia, si tornerà oltre (consider. 9). Ciò premesso, giova procedere senza indugio all'esame dell'appello.

#### **E. 4**

L'appellante sostiene anzitutto che la Convenzione dell'Aia non è applicabile alla fattispecie, la richiesta di rientro essendo stata presentata dall'istante il 22 gennaio 2009, quando già pendevano davanti al Pretore del Distretto di Riviera una procedura a tutela dell'unione coniugale e un'azione di divorzio da lei introdotte, sicché solo il giudice svizzero sarebbe abilitato a pronunciarsi sull'affidamento di PI 1. A suo avviso, in ogni modo, il mancato ritorno del figlio in Serbia non può considerarsi illecito, non ravvisandosi alcuna violazione del diritto di custodia, di fatto mai esercitato dal padre sempre assente. Inoltre CO 1 le aveva finanche usato violenza e aveva consentito al trasferimento di lei e di PI 1 in Svizzera. RI 1 soggiunge che il ritorno in Serbia metterebbe PI 1 in una situazione intollerabile (art. 13 cpv. 1 lett. b della Convenzione dell'Aia e 5 LF-RMA). Una volta ricondotto PI 1 dal padre, in effetti, essa dovrebbe lasciare la Serbia, non avendo alcuna garanzia sulla possibilità di soggiorno fino a una decisione sulla custodia del figlio. Una riconciliazione con il marito essendo esclusa, essa non può ragionevolmente essere obbligata ad alloggiare nell'abitazione coniugale, né essa ha familiari o amici prossimi che possano ospitarla e neppure può permettersi di locare un appartamento. Tanto meno – essa prosegue – un bambino in tenera età come PI 1, ancora allattato, può essere separato da lei e affidato al padre, impegnato nel lavoro e spesso assente. Per tacere – essa epilogò – delle pressioni cui sarebbe sottoposta da parte del marito, delle minacce e del pericolo di

ritorsioni. Infine l'appellante reputa del tutto inopportuno far giudicare da un tribunale serbo la questione legata all'affidamento di PI 1, i cui legami con quel Paese sono praticamente inesistenti. Meglio sarebbe, per il bene del figlio, evitare un inutile spostamento a \_\_\_\_\_ e lasciare che la lite sia giudicata da un tribunale svizzero. 5. CO 1 rammenta che la possibilità di rivolgersi direttamente all'autorità amministrativa o giudiziaria di uno Stato contraente per ottenere il rientro di un minorenne è concessa al titolare del diritto di custodia proprio dalla Convenzione dell'Aia (art. 29). Poco importa quindi che in concreto la moglie abbia adito il Pretore del Distretto di Riviera con una procedura a tutela dell'unione coniugale o con un'azione di divorzio. Men che meno ove si consideri che l'introduzione di una domanda volta a ottenere il ritorno immediato del minorenne nello Stato della dimora abituale sospende la trattazione di simili processi. Competente per emanare misure a protezione del figlio è – egli sottolinea – il giudice serbo. L'interessato nega poi di non essersi occupato di PI 1, definisce inveritiere le dichiarazioni espresse al proposito dalla moglie e ribadisce che secondo il diritto serbo i genitori sposati detengono congiuntamente la custodia dei figli, ragione per cui l'uno non può decidere unilateralmente di trasferire il figlio dal luogo di dimora. Ed egli nega di avere mai consentito a un trasferimento del genere, avvenuto per altro a sua insaputa. L'istante nega altresì di avere mai usato violenza nei confronti della moglie, sostenendo di avere sempre cercato di aiutarla e di capirla. Ed egli esclude che il ritorno in Serbia metterebbe PI 1 in una situazione intollerabile, poiché come lavoratore indipendente egli potrebbe benissimo occuparsi del figlio. Nulla impedirebbe poi alla madre di continuare ad accudire anch'essa al bambino, essendo egli disposto a lasciare gratuitamente alla moglie l'abitazione coniugale, mentre lui andrebbe ad alloggiare altrove. Perfettamente integrata in Serbia, dove ha vissuto sei anni, ha lavorato e ha imparato la lingua, RI 1 potrebbe anche riprendere un'attività come faceva prima della nascita di PI 1. Nulla osta quindi al rientro di lei, a \_\_\_\_\_ potendo essa risiedere insieme con il figlio senza temere minaccia, pressione o denuncia penale alcuna. Per finire – ribadisce il marito – l'autorità competente a decidere misure protettive del figlio è quella alla dimora abituale del minorenne, la competenza di quel tribunale non potendo essere ridotta a una questione di opportunità.

## **E. 6**

Nella misura in cui contesta l'applicabilità della Convenzione dell'Aia per avere previamente adito il giudice civile con una procedura a tutela dell'unione coniugale e un'azione di divorzio, RI 1 equivoca sui termini. Proprio l'art. 29 della Convenzione dell'Aia lascia a chi lamenta una violazione del diritto di custodia o di visita la facoltà di rivolgersi direttamente all'autorità giudiziaria o amministrativa degli Stati contraenti, senza necessariamente chiedere l'intervento dell'Autorità centrale (prevista dall'art. 6 cpv. 1). Questo, e non altro, è il significato del passo che l'appellante riprende da una sentenza della Camera (appello, pag. 8, n. 12.1). Senza dimenticare poi che CO 1 ha introdotto l'istanza volta a ottenere il rientro del figlio a \_\_\_\_\_ per il tramite dell'Autorità centrale, ovvero l'Ufficio federale di giustizia. Perché mai tale modo di agire costituirebbe “una scorciatoia, ovvero l'unica strada tra quelle disponibili che evitava il confronto sul merito dell'interesse del bambino e dunque del suo bene” (appello, pag. 9 n. 12.3) non è dato di capire. Si ricordi, anzi, che eventuali procedure a protezione del figlio pendenti davanti a tribunali dello Stato richiesti vanno sospese fino a conclusione della procedura concernente il ritorno immediato del minore (Jametti Greiner in: Schwenzer, FamKommentar Scheidung, Berna 2005, appendice IPR, pag. 1230 n. 118). Per di più, eventuali decisioni prese da quei tribunali non inficiano la procedura di rientro, che rimane preminente (art. 17

della Convenzione). Su questo punto l'appello cade dunque nel vuoto.

#### **E. 7**

A torto RI 1 contesta poi di avere trasferito il figlio “illecitamente” (nel senso dell'art. 3 cpv. 1 della Convenzione). Come ha appurato l'Autorità di vigilanza sulle tutele (consid. 5b, pag. 4 a metà), secondo la legge serba i genitori detengono insieme i diritti parentali sui figli (doc. N nell'incarto dell'Autorità medesima), ciò che del resto l'appellante ammette (memoriale, pag.

#### **E. 10**

in fondo). In simili circostanze essa non poteva quindi portare via il figlio da \_\_\_\_\_ senza l'accordo del marito o, in mancanza di accordo, senza una decisione del giudice (sentenza del Tribunale federale 5A\_427/2009 del 27 luglio 2009, consid. 3.1). Eccepisce l'interessata che il marito non si è mai occupato del bambino e quindi non ha mai esercitato il diritto di custodia, oltre ad aver usato violenza su di lei. Se non che, come ha rilevato l'Autorità di vigilanza sulle tutele, l'esercizio del diritto di custodia da parte di un genitore titolare si presume, particolari verifiche imponendosi solo in caso di palese rinuncia per atti concludenti, ciò che nella fattispecie non appare sorretto dal benché minimo indizio (decisione impugnata, consid. 5b in fine). L'interessata continua a ripetere che, di fatto, il marito non esercitava la custodia parentale, ma i suoi richiami alle dichiarazioni rilasciate dalla madre di lei o da una testimone di nozze sono lungi dal confortare siffatti estremi (doc. 20 e 27). Certo, il Pretore del Distretto di Riviera le ha affidato provvisoriamente il figlio, senza avvedersi però che l'efficacia di quel decreto cautelare emanato il 16 marzo 2009 senza contraddittorio era inibita dalla procedura di rientro (art. 17 della Convenzione dell'Aia). Ne segue che RI 1 trattiene il figlio nel Ticino in violazione della custodia che compete anche al marito, il quale ha postulato il ritorno del figlio entro un anno dal trasferimento, sicché – di principio – il minore va riaccompagnato a \_\_\_\_\_, sua dimora abituale prima del mancato ritorno. Nelle circostanze descritte rimane da esaminare se soccorrano eccezioni al ritorno giusta l'art. 13 della Convenzione. 8. L'art.

#### **E. 13**

della Convenzione – se il ritorno in Serbia metterebbe il figlio in una situazione di pericolo o altrimenti intollerabile (cpv. 1 lett. b). a) Nella decisione impugnata l'Autorità di vigilanza sulle tutele ha scartato l'eventualità appena menzionata con l'argomento che RI 1 lamentava atti di violenza nei suoi confronti, ma non nei confronti del figlio, mentre nulla induceva a prevedere situazioni intollerabili per il bene di PI 1 dopo il rientro in Serbia. Nell'appello l'interessata evoca l'art. 5 LF-RMA, il quale precisa che il ritorno mette il minore in una situazione intollerabile, in particolare se: – il collocamento presso il genitore richiedente non corrisponde manifestamente all'interesse del minore (lett. a); – il genitore rapitore, tenuto conto di tutte le circostanze, non è in grado di prendersi cura del minore nello Stato in cui il minore aveva la dimora abituale immediatamente prima del rapimento, o ciò non può essere ragionevolmente preteso da lui (lett. b); e – il collocamento presso terzi non corrisponde manifestamente all'interesse del minore (lett. c). b) L'appellante si vale delle prime due ipotesi prospettate dalla norma. Sottolinea che una separazione di PI 1 da lei è inimmaginabile, data la tenera età del bambino (che ancora viene allattato). In nessun caso, poi, il padre potrebbe accudire al figlio da sé, oberato com'è di lavoro, tanto che – essa ripete – del bambino egli non si è mai effettivamente curato. E il rientro di PI 1 a \_\_\_\_\_ implicherebbe forzatamente un distacco da lei. Per aspettare in Serbia la

decisione del tribunale sull'affidamento del figlio, essa dovrebbe rinnovare infatti il visto d'entrata nel Paese, che si tratti di ottenere un permesso da turista (fino a 90 giorni) o un permesso temporaneo (oltre i 90 giorni). A tal fine essa dovrebbe indicare alle autorità serbe chi la ospita o dimostrare di potersi sostenere da sé (appello, pag. 18). Nessuna delle due condizioni – essa sostiene – è attuabile. Da un lato non le si può chiedere di alloggiare nell'appartamento coniugale, avendo lei lasciato la Serbia proprio per le violenze del marito, con il quale una riconciliazione non entra in linea di conto. D'altro lato essa sottolinea di non avere in Serbia familiari o amici prossimi che possano accoglierla, mentre le sue condizioni economiche non le permettono di appigionare un appartamento, fosse pure per poco tempo. Per di più, essa non potrebbe contare su alcuna protezione e sarebbe esposta a pressioni e angherie da parte dell'istante, il quale vuole assicurarsi la custodia esclusiva del bambino. Senza dimenticare – essa soggiunge – che, una volta a \_\_\_\_\_, si riattiverebbero e riprenderebbero contro di lei le denunce penali sporte dal marito, con effetti irreparabili per PI 1 (appello, pag. 20). c) Che nel caso in esame il ritorno in Serbia del solo minore non corrisponda all'interesse di lui è senz'altro verosimile. Non perché CO 1 appaia incapace di occuparsi del figlio, ma perché la sua professione di “terapista sportivo” non gli lascia oggettivamente il tempo per assumere lui stesso il compito. Del resto, egli nemmeno pretende di poter curare personalmente il bambino e chiede che PI 1 torni a \_\_\_\_\_ con la madre. Non si tratta, dunque, di separare l'uno dall'altra. Il problema è di sapere prima di tutto, nelle circostanze illustrate, se RI 1 abbia o non abbia la possibilità materiale di tornare a \_\_\_\_\_. Dando seguito a un'ordinanza emanata il 29 aprile 2009 dal giudice delegato di questa Camera, il 15 maggio 2009 CO 1 ha prodotto una dichiarazione dell'Ambasciata serba ( “ Garantie ” ) dalla quale risulta che i cittadini svizzeri con passaporto svizzero possono soggiornare nel Paese per 90 giorni senza visto d'entrata. Dopo di allora essi devono lasciare la Serbia, ma possono farvi ritorno per altri 90 giorni a condizione di avere un recapito e di rivolgersi al Ministero degli affari interni per ottenere un permesso annuo di soggiorno, il quale che potrà essere rinnovato. In seguito al matrimonio con CO 1 – ha dichiarato il console firmatario – RI 1 ha beneficiato di un permesso di soggiorno che è scaduto il 28 febbraio 2009, ma che può essere rinnovato (doc. NNN). Il 6 agosto 2009 l'Ufficio federale di giustizia, Autorità centrale della Confederazione giusta l'art. 1 LF-RMA, ha trasmesso a questa Camera una dichiarazione del Ministero degli interni della Repubblica Serba in cui si precisano le possibilità e le condizioni per un soggiorno di RI 1 nel Paese. Da tale dichiarazione si evince che l'interessata può, come cittadina svizzera, soggiornare in Serbia come turista per 90 giorni, purché annunci il suo arrivo alle autorità locali di polizia entro 24 ore. Nel caso in cui decida di rimanere in Serbia più a lungo, prima che scadano i 90 giorni essa deve rivolgersi all'autorità di polizia per ottenere un permesso di soggiorno temporaneo, unendo all'istanza il passaporto valido, documentando la disponibilità di un'abitazione, accludendo due fotografie, appositi formulari compilati, la prova del pagamento della tassa di entrata e della tassa di soggiorno, la prova che è in grado di provvedere al proprio sostentamento ed è assicurata contro le malattie, come pure la prova del legame di parentela con il cittadino serbo che adduce a giustificazione della richiesta. Quanto alla durata del permesso di soggiorno temporaneo, il Ministero degli interni spiega che esso dipende della presumibile durata del procedimento giudiziario e può essere stabilita in un anno, con la possibilità per l'interessata di sollecitare una proroga al più tardi 30 giorni prima della scadenza del termine. e) Come si è accennato (consid. 5, seconda metà), nelle osservazioni all'appello CO 1 si dichiara disposto a lasciare gratuitamente l'appartamento coniugale a moglie e

figlio, impegnandosi da parte sua a trasferirsi altrove. Tale proposta è stata ribadita in una dichiarazione del 2 giugno 2009, trasmessa a questa Camera dall'Ufficio federale di giustizia il 9 giugno 2009, in cui figura quanto segue: Assumo la responsabilità di provvedere, a mie spese, all'alloggio per mio figlio, PI 1 e mia moglie, RI 1, durante il corso di tutti i processi giudiziari in Serbia. Si tratta dell'appartamento in \_\_\_\_\_, nel quale abitavamo tutti insieme fino alla rapina del bimbo e nel quale io abito ancora. In questo periodo io mi trasloco nell'appartamento di mia madre, \_\_\_\_\_, in via \_\_\_\_\_. C'è anche la possibilità di trasloco di mia madre da me, e PI 1 e RI 1 potranno stare nel suo appartamento. (...) Il mio dovere è di procurare ai familiari l'alloggio gratis a \_\_\_\_\_ e prestar le garanzie per un soggiorno indisturbato in Serbia. Questo mio dovere non ha alcun limite temporale e non cessa con qualunque decisione giudiziaria. Questo vale anche per sua madre, padre e fratello. Ai sensi delle leggi della Repubblica di Serbia le mie garanzie e un alloggio procurato bastano a loro per vivere e lavorare nel nostro paese. Inoltre, assumo la responsabilità di coprire fino alla fine di tutti i processi le spese di vita di mia moglie in Serbia. Questo sottintende la copertura delle spese di affitto, bollette di elettricità, telefono (entro l'importo di fr. 50.-); vitto (certamente esclusi alberghi, ristoranti...); eventuali spese di cura sanitaria; le spese extra che non superano l'importo di fr. 250.- (...) A mio carico saranno tutte le spese di vita di mio figlio durante il suo soggiorno in Serbia, senza limiti temporali. Per evitare eventuali abusi, sarò io a fare tutte le compere e pagamenti a suo nome. (...) Per tutto l'esposto di sopra assumo la responsabilità con tutto il mio patrimonio mobile e immobile. Con la lettera del 9 giugno 2009 l'Ufficio federale di giustizia ha trasmesso alla Camera anche una dichiarazione bancaria circa l'importo disponibile su un conto intestato a CO 1 (€ 9255.25, valuta il 2 giugno 2009) e il contratto di locazione dell'appartamento di cui egli è proprietario. Sempre in quella lettera l'Ufficio federale di giustizia ha riferito che in Serbia l'istante non intende avviare procedimenti penali contro la moglie. L'assunzione di tali impegni è poi stata confermata da CO 1 all'udienza del 27 luglio 2009 davanti a questa Camera. L'appellante paventa procedimenti penali in Serbia, suscettibili di pregiudicare il bene del figlio. Oltre all'impegno formalmente sottoscritto dal marito di non intraprendere passi in tal senso, la moglie medesima riconosce tuttavia che oggi non v'è alcun procedimento legale in atto, CO 1 essendo ben cosciente "che una denuncia in Serbia contro l'appellante implicherebbe un impedimento al rientro della madre e del figlio (...)" (appello, pag. 20, terzo capoverso). 9. Se ne conclude che nelle circostanze descritte non si scorgono gli estremi per rifiutare all'istante il ritorno di PI 1 a \_\_\_\_\_. Nessuna circostanza concreta induce a ritenere che, una volta in Serbia, RI 1 debba scontare conseguenze penali. Può quindi accompagnare il figlio e rimanere con lui. Con lettera del 7 agosto 2009 (successiva all'udienza in appello) l'interessata chiede una volta ancora che si assumano "le necessarie informazioni" circa le sue possibilità di rientro, ma dopo i chiarimenti cui si è accennato non è dato a divedere su che altro dovrebbe inquisire d'ufficio la Camera, tanto meno nel quadro di una procedura sommaria, "d'urgenza" (art. 2 della Convenzione dell'Aia), che deve concludersi nel giro di sei settimane (art. 11 della Convenzione dell'Aia). Anche per quanto riguarda la possibilità di soggiornare in Serbia fino al momento in cui statuirà il tribunale del luogo, la situazione appare sufficientemente delineata, né i documenti nuovi prodotti da CO 1 all'udienza del 27 luglio 2009 davanti a questa Camera (doc. PPP e QQQ) – ammissibili o inammissibili che siano – recano elementi di rilievo. Che poi non basti al genitore responsabile di trattenere illecitamente il minore oppure semplicemente un rifiuto al ritorno nello Stato in cui il figlio ha vissuto immediatamente prima del rapimento per impedire il rientro, è ammesso dall'appellante

medesima quando riproduce il messaggio del Consiglio federale (appello, pag. 17 in alto).

10. Afferma l'appellante che in concreto sarebbe più opportuno lasciare al giudice svizzero la decisione su un'eventuale modifica della custodia o del diritto di visita, evitando un inutile spostamento in Serbia per una mera questione di competenza (appello, n. 16, pag. 20 segg.). L'opinione non può essere condivisa. Già si è detto che la procedura convenzionale intesa a far tornare il figlio dall'affidatario non influisce sul diritto di custodia né sulla regolamentazione del diritto di visita (sopra, consid. 2) e che una loro eventuale modifica compete al giudice del luogo in cui si trova la dimora abituale del minore. Perché mai la competenza dei tribunali serbi fatta valere dal marito dovrebbe essere il frutto di “moti vendicativi nei confronti della moglie” non è dato di arguire. Né può adombrarsi una competenza del tribunale svizzero sulla base di un inesistente accordo del marito circa la partenza di moglie e figlio per la Svizzera (sopra, consid. 8 in principio), rispettivamente di un'asserita volontà del marito di trasferirsi egli medesimo in Svizzera, proposito di cui non v'è traccia agli atti. Tutto ciò senza trascurare che \_\_\_\_\_ è e rimane – l'accertamento non è contestato – la dimora abituale del figlio.

11. Se ne conclude che, sprovvisto di buon diritto, l'appello è destinato all'insuccesso. Quanto agli oneri del giudizio odierno, la procedura volta al ritorno di un minore è gratuita (art. 26 cpv. 2 della Convenzione dell'Aia; RtiD II-2005 pag. 802 consid. 12). Ai costi di patrocinio, per contro, la gratuità si estende solo qualora l'intervento di un legale sia ordinato dall'autorità. Chi – come l'appellante – fa capo a un avvocato di fiducia, deve assumere le relative spese, a meno che siano dati i presupposti del diritto cantonale per il gratuito patrocinio (sentenza del Tribunale federale 5A\_296/2009 dell'8 giugno 2009, consid. 4.2). Ora, che l'interessata si trovi in difficoltà economiche (art. 3 cpv. 1 Lag) è verosimile, non esercitando essa attività lucrativa e riscuotendo per il figlio assegni di prima infanzia (verbale del 27 luglio 2009 davanti a questa Camera, pag. 1 in fondo). È verosimile altresì che, sprovvista di cognizioni giuridiche, essa dovesse farsi assistere da un legale per potersi adeguatamente difendere (art. 14 cpv. 2 Lag). Più delicata è la prognosi sulla possibilità di buon diritto insita nell'appello (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag), ma si può convenire che sulle possibilità di rientro in Serbia la situazione potesse destare qualche interrogativo. Infine si può riconoscere che una persona di condizioni agiate, posta nella medesima situazione, non avrebbe ragionevolmente rinunciato a ricorrere solo per i costi di procedura (art. 14 cpv. 1 lett. b Lag; sulla nozione: Corboz, *Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire*, in: SJ 125/2003 II 81 in basso con rinvii). Le premesse per il conferimento dell'assistenza giudiziaria sono dunque adempite. CO 1 non è munito neanche egli di un patrocinatore designato dall'autorità. In esito all'attuale procedura ha diritto nondimeno a un'equa indennità per ripetibili. È vero che la precaria situazione economica in cui versa l'appellante fa apparire difficile, se non impossibile, qualsivoglia l'incasso. Nel caso in cui l'appellato adempisse i presupposti per il conferimento dell'assistenza giudiziaria, il beneficio gli andrebbe dunque accordato (DTF 122 I 322; v. anche DTF 131 III 344 consid. 7). In realtà manca qualsiasi dato affidabile sulla sua situazione finanziaria. Si dà atto che egli non aveva motivo di produrre documentazione al riguardo prima che il Tribunale federale emanasse la sentenza apparsa in DTF 134 III 88 (il cui consid. 5 non è per altro stato pubblicato) e che l'omissione non deve quindi recargli pregiudizio. Ciò non lo dispensa tuttavia dall'integrare adesso i giustificativi a sostegno della richiesta. Sul beneficio la Camera statuirà pertanto con decisione separata, come con decisione separata sarà tassata la nota professionale della curatrice di rappresentanza.

12. La presente sentenza va comunicata per legge anche all'Ufficio federale di giustizia (art. 8 cpv. 3 LF-RMA). Quanto ai rimedi giuridici esperibili

contro di essa sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d lett. d LTF), il ricorso in materia civile è proponibile sul ritorno di minorenni (DTF 133 III 584; art. 100 cpv. 2 lett. c LTF) senza riguardo a questioni di valore. Per questi motivi, pronuncia:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.